



CONVENZIONE

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

L'associazione di promozione sociale "**Gruppo Archeologico Kyme**", C.F. 95146640636, con sede legale in Napoli al Viale Michelangelo, 35, nella persona del Presidente p.t. Dott.ssa Anna Abbate (di seguito denominata Associazione)

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e specificamente:
 - a) l'art. 112 co. 9, secondo cui il MiC può stipulare accordi con i privati interessati o con le associazioni culturali o di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, al fine di regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;
 - b) l'art. 118, secondo cui il MiC può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*";
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208*";
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante "*Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura*";
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo Statuto dell'associazione di promozione sociale "Gruppo Archeologico Kyme".

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;

- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”*;

- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e*

professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- l'Associazione di promozione sociale "Gruppo Archeologico Kyme", ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, opera nei seguenti settori *"interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ... organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ... organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso";*

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività";*

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale";*

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, anche attraverso forme nuove di fruizione e comunicazione;

- la presente convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

- è interesse comune delle parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto

della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

- l'Associazione, in particolare, intende realizzare, in collaborazione con il PAP, un progetto di rievocazioni storiche da svolgersi in due giornate negli scavi di Pompei.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E OBBLIGHI DELLE PARTI)

2.1 Oggetto della convenzione è l'organizzazione di due giornate di rievocazioni storiche per i visitatori degli scavi di Pompei organizzate come segue (cfr. proposta nota prot. 3674 del 10.04.2024):

- Animazione nelle strade, insule e domus di Pompei in connessione con la mostra "L'altra Pompei. Vite comuni all'ombra del Vesuvio", con personaggi in costume e riproduzione di oggetti dell'epoca nella giornata dell'08/06/2024, dalle ore 10:00 alle ore 15:00.
- Presentazione di un banchetto sui giochi antichi, con relativa didattica, con bambini in vestiti romani e svolgimento di alcuni giochi a beneficio dei visitatori e dei bambini presenti alla manifestazione del 15/06/2024, dalle ore 10:00 alle ore 15:00.

2.2 L'Associazione si impegna a:

- svolgere le attività sopra elencate;
- organizzare e disciplinare le attività che prevedano il coinvolgimento del pubblico mediante loro associati e altri collaboratori;
- fornire ai partecipanti, dove necessario, la strumentazione per i giochi;
- assicurarsi che i partecipanti siano muniti di abbigliamento e calzature adeguate per le attività previste;
- seguire eventuali prescrizioni del personale PAP in servizio per l'evento;
- assumersi la responsabilità per qualsiasi danno subito dai partecipanti o causato da questi ultimi al sito archeologico o a terzi durante le attività di gioco;
- assumersi la responsabilità per qualsiasi danno dagli associati al sito archeologico o a terzi durante le attività;

- ripristinare gli spazi al termine delle attività;

2.3 Il PAP si impegna a:

- assicurare la presenza di personale idoneo (archeologi etc.) durante le attività per la supervisione delle attività;
- prevedere un rimborso spese per una somma non superiore a € 1.000,00, previa rendicontazione delle spese.

Art. 3 (DURATA)

3.1 La presente convenzione sarà valida dal momento della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività previste.

3.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC/Raccomandata a/r. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e per gli aspetti operativi:

- per il PAP: il Funzionario Dott.ssa Silvia Martina Bertesago;
- per l'Associazione di promozione sociale "Gruppo Archeologico Kyme": Alfredo Scardone

Art. 5 (RESPONSABILITA')

5.1 Ciascuna delle Parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo, ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

5.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

5.3 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5.4 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

5.5 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

5.6 Sarà impegno dell'Associazione fornire ai partecipanti tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi oggetto di visita.

5.7 L'Associazione si impegna ad assumersi la responsabilità per qualsiasi danno subito dai partecipanti o causato da questi ultimi al sito archeologico o a terzi.

Art. 6 (ONERI)

La presente convenzione prevede un rimborso spese da parte del PAP all'Associazione, fino a una somma massima di € 1.000,00, previa rendicontazione scritta delle spese.

Art. 7 (CONTROVERSIE)

7.1 Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

7.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 8 (TRATTAMENTO DATI)

8.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini

statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

8.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

8.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 9 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)

9.1 La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma autografa, firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, o firma autografa.

9.2 La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 10 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei, il Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per l'Associazione di promozione sociale "Gruppo Archeologico Kyme" Dott.ssa Anna Abbate